

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
E A.P.S./O.D.V. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
CULTURALE DI INTERESSE GENERALE DI RICERCA E
DIVULGAZIONE STORICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI
BARBERINO TAVARNELLE ANNI 2025/2028**

L'anno 2025, il giorno _____ del mese di _____, _____
 nella sede del Comune di Barberino Tavarnelle – Piazza Matteotti n. 39
 50028 Barberino Tavarnelle tra le parti:

- Gianna Magnani, nata a _____ il _____, _____, non in nome proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Comunicazione, Pianificazione Economica Territoriale, Servizi Educativi e Cultura del Comune di Barberino Tavarnelle di Barberino Tavarnelle (di seguito Comune) così come individuata con Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2024;

- _____, nato/a a _____ il _____, _____
non in nome proprio ma nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante
di aps/odv _____ (di seguito Associazione);:

PREMESSO CHE

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale ed impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- il D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i Comuni possono svolgere

le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;

- il D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- l'art. 56 del suddetto D. Lgs. n. 117/2017 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- l'art. 5 del del D.Lgs. 117/2017 include tra le attività di interesse generale anche *“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato...”* (lett. i);

- le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto Ministeriale n.72 del 31/03/2021 dispongono che

“gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Si tratta, pertanto, di un’applicazione dell’art. 118, ultimo comma Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di [...] un originale canale di «amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato [...]” e fondato sul principio solidaristico”;

- le sopra citate Linee Guida invitano le pubbliche amministrazioni ad effettuare procedure comparative “riservate” per l’individuazione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- le Linee guida ANAC n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;

- l’ art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 recita: *“1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di*

applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ”;

- la cultura rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;

- la L.R.T n. 65/2020, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 sopracitato, sostiene e promuove gli ETS e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

- l’art. 15 comma 1 della L.R.T. n. 65/2020 disciplina il ricorso a convenzioni nelle materie di competenza regionale con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

CONSIDERATO CHE

- il Comune riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto sua autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- il Comune valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

RICHIAMATI

- gli obiettivi del Comune previsti all'art. 4 dello Statuto, tra cui la promozione e la tutela del diritto alla cultura, inteso anche nel senso di crescita culturale e del senso civico della collettività, quale valore irrinunciabile per l'esercizio e lo sviluppo della democrazia favorendo iniziative culturali, formative ed informative;

- il Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici a Enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e per i rapporti con l'associazionismo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2021, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2025 ed in particolare l'art. 19 "Convenzioni di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e art. 15 della L.R.T. 65/2020";

- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027, che prevede interventi di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, la prosecuzione e potenziamento delle iniziative sulla memoria, anche con il coinvolgimento delle scuole e dell'associazionismo locale;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 21/10/2025 con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito promuovere nel periodo 2025/2028 lo svolgimento di attività di interesse generale di ricerca e divulgazione storica rivolta alla comunità di Barberino Tavarnelle nei seguenti ambiti:

- a) Anniversario della nascita della Repubblica Italiana e delle prime elezioni amministrative a suffragio universale finalizzato a promuovere la conoscenza storica del periodo 1945-46 ed inserito nelle attività di studio condotte negli anni sul passaggio del Secondo conflitto mondiale quale occasione di approfondimento della conoscenza del recente passato, ma anche di riflessione su temi di

	attualità quali la partecipazione civica e la democrazia	
	rappresentativa;	
	b) Ricorrenze e celebrazioni civili di pertinenza storica (27 gennaio	
	“Giornata della Memoria, 25 aprile “Anniversario della Liberazione	
	d’Italia”, 23 luglio “Anniversario della Liberazione di Barberino	
	Tavarnelle e della strage di Pratole”);	
	c) Luoghi e percorsi di memoria del territorio;	
	d) Programmazione culturale continuativa rivolta alla comunità sui temi	
	della memoria, della Resistenza, del Secondo conflitto mondiale e del	
	periodo 1945 -1948 (convegni, conferenze, iniziative di	
	approfondimento, presentazioni editoriali);	
	- gli indirizzi stabiliti dall’Amministrazione per l’avvio della procedura	
	comparativa per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui	
	cooperare per lo svolgimento dell’attività di interesse generale di cui all’art.	
	5, comma 1, lett. i) D.Lgs. 117/2017 stabiliti con la sopra citata	
	Deliberazione;	
	CONSIDERATO CHE	
	- con Determinazione della Responsabile dell’Area Comunicazione,	
	Pianificazione Economica Territoriale, Servizi Educativi e Cultura del	
	Comune di Barberino Tavarnelle n. del è stata avviata la procedura ad	
	evidenza pubblica finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con un	
	soggetto del Terzo Settore (ODV/APS) ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n.	
	117/2017 per lo svolgimento di attività di ricerca e divulgazione storica di	
	interesse sociale rivolta alla comunità di Barberino Tavarnelle nel periodo	
	2025/2028, negli ambiti individuati dalla Giunta Comunale con Deliberazione	

n. 189 del 21/10/2025;

- l'avviso pubblico rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti è stato

pubblicato dal giorno _____ al giorno _____ è _____

sul sito istituzionale www.barberinotavarnelle.it in “Amministrazione

Trasparente” e all’Abo Pretorio on line del Comune di Barberino Tavarnelle;

- con Determinazione della Responsabile dell'Area Comunicazione,

Pianificazione Economica Territoriale, Servizi Educativi e Cultura del

Comune di Barberino Tavarnelle n. _____ del _____ è stato individuato quale

assegnatario l'Associazione, soggetto in possesso della documentata

esperienza richiesta per lo svolgimento delle attività oggetto della presente

convenzione, che persegue le proprie finalità attraverso il lavoro dei soci

volontari che ne compongono la struttura, provvisti di necessarie competenze

e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune, tramite il proprio rappresentante legale come sopra costituito,

in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi del D.Lgs.

117/2017, si avvale dell'associazione per lo svolgimento in favore di terzi di

attività o servizi sociali di interesse generale con finalità di ricerca e

divulgazione storica e culturale rivolta alla comunità di Barberino Tavarnelle

per il periodo 2025/2028 secondo il piano di attività concordato:

Articolo 2 - Finalità

Il Comune intende avvalersi dell'attività dell'associazione per finalità di

promozione e diffusione delle attività culturali di interesse sociale con lo scopo di sensibilizzare la collettività ai principi e valori della Costituzione italiana e sostenere le pratiche di cittadinanza attiva, la coltivazione dei doveri sociali, l'esercizio consapevole dei diritti civili e sociali della persona e attività volte alla messa a disposizione della collettività di progetti culturali di ricerca storica sull'età contemporanea.

Art. 3 - Durata

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa per n. 36 mesi.

Articolo 4 - Responsabili delle attività

I Responsabili della gestione delle attività del progetto del Comune e dell'Associazione vigilano sullo svolgimento delle stesse avendo cura di verificare che lo stesso avvenga con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I Responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

Articolo 5 - Impegno dell'associazione

Il Responsabile dello svolgimento del progetto per l'associazione è .

L'Associazione si impegna a perseguire le finalità descritte all'art. 2 della presente convenzione, eseguendo in particolare le seguenti attività:

Il Responsabile della gestione del progetto, insieme agli uffici comunali, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificarne il buon andamento. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni fatto o circostanza che abbia un impatto sulla

realizzazione di quanto convenuto.

Articolo 6 - Impegno del Comune

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il Comune vigila inoltre con proprio personale sullo svolgimento delle attività, per garantire che queste siano svolte garantendo gli standard prefissati di quantità e di qualità.

Il Comune di Barberino Tavarnelle inoltre, al fine di valorizzare e sostenere le attività oggetto di convenzione, garantisce:

- affiancamento nell'attività di comunicazione e promozione del progetto secondo le modalità concordate;
- accesso agli archivi comunali;
- messa a disposizione di sale e locali comunali per la realizzazione di iniziative/incontri.

Art. 7 - Rimborso spese e modalità di liquidazione

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 della presente convenzione, il Comune corrisponderà all'Associazione l'importo massimo di € 9.000,00 a titolo di rimborso spese dei costi effettivamente sostenuti e documentati per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'erogazione dell'intero importo assegnato avverrà con le seguenti scadenze:

- acconto: fino a un massimo del 15% dell'importo complessivo destinato al

progetto (€ 1.350,00), per attività svolte nell'anno 2025;

- versamento intermedio: ulteriore 35% dell'importo complessivo destinato al progetto (€ 3.150,00) per attività svolte nell'anno 2026;

- versamento intermedio: ulteriore 25% dell'importo complessivo destinato al progetto (€ 2.250,00) per attività svolte nell'anno 2027;

- saldo finale: rimanente 25% dell'importo massimo complessivo destinato al progetto (€ 2.250,00) a conclusione del progetto.

3. Il contributo è erogato a seguito di richiesta scritta dell'Associazione, previa approvazione della relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento e della relativa rendicontazione economica delle spese sostenute, che dovrà essere coerente con le attività svolte e di importo pari o superiore all'importo richiesto. La rendicontazione economica dovrà essere suffragata da fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

4. L'importo del contributo complessivo concesso per la realizzazione delle attività oggetto di convenzione potrà essere ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale delle attività.

5. L'importo non sarà liquidato nel caso in cui:

- non venga presentato il rendiconto economico dettagliato suffragato dai documenti contabili giustificativi;

- vi sia la mancata realizzazione delle attività sostenute dall'importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

6. Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico

dell'Associazione. Non saranno riconosciute ulteriori somme per attività integrativo o migliorative che potranno essere eventualmente proposte in sede di presentazione della domanda.

Art. 8 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento delle attività e comunque previste dall'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 per i servizi erogati e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi riconducibili alla data di svolgimento delle attività.

2. Sono ammissibili le spese relative alla copertura assicurativa così come stabilito dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.3.

3. Sono rendicontabili tutte le spese relative alle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione sostenute dall'associazione.

Art. 9 - Risorse volontarie

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione si impegna a garantire che il rapporto tra volontari e dipendenti sia conforme a quanto stabilito dalle circolari e le linee guida vigenti e in ogni caso l'Associazione dichiara di avvalersi di personale retribuito il cui numero non è superiore al 50% del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 33, c. 1 secondo inciso, del D.Lgs 117/2017. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Nel caso in cui l'Associazione sia un'organizzazione di volontariato trova applicazione la disposizione di cui all'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 in tema di utilizzo di lavoratori dipendenti e/o autonomi.

	Art. 10 - Responsabilità e assicurazione	
	1. L'Associazione si attiene a quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs 117/2017 che prevede che “la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”. Pertanto l'Associazione provvederà alla rendicontazione di tale spesa così come previsto dall'art. 8 della presente convenzione.	
	2. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione e terzi e non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle azioni del progetto di cui trattasi.	
	3. L'Associazione dispone di una copertura assicurativa per infortuni e di responsabilità civile verso i terzi in corso di validità, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi nell'esecuzione del progetto in questione, per tutto il personale che opera durante gli incontri, compresi eventuali volontari esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.	
	Art. 11 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione	
	1. Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.	
	Art. 12 - Attività di verifica e controllo	

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

Art. 13 – Cause di risoluzione e decadenza

1. Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

3. Il Comune di Barberino Tavarnelle si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione previa comunicazione in caso di:

- scioglimento dell'associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche al programma delle attività;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

3. L'Associazione può recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun

rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 14 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Associazione, durante l'esecuzione della convenzione, è soggetta al rispetto e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/2001) e comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 22/04/2024, nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo Decreto.

Art. 14 – Controversie

1. In presenza di controversie, le parti si impegnano ad esperire in via preliminare un tentativo di composizione bonaria; qualora tale tentativo risulti infruttuoso, la controversia sarà devoluta al Giudice ordinario. Foro competente è quello di Firenze.

Articolo 15 Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune e l'Associazione rinviando al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali successive modifiche o nuove norme troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

Art. 16 – Tracciabilità dei pagamenti e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, L. 136/2010:

- le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

- le parti stabiliscono che la convenzione è sottoposta alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 17 – Spese contrattuali

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico della parte che avrà necessità di farlo.

Art. 18 - Riservatezza e trattamento dei dati

1. Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Barberino Tavarnelle

Associazione